SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 59**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 marzo 1990.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare siciliana nel Monte dei Paschi di Siena. Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 10 febbraio 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993 . . . . . Pag. 7

DECRETO 10 febbraio 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993 . . . Pag. 9

Ministero dei trasporti

DECRETO 9 marzo 1990.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e proroga dei termini di cui all'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1988, concernente disposizioni in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari . . . . Pag. 10

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 3 marzo 1990.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Valdisotto colpito dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1875/FPC). Pag. 11

ORDINANZA 3 marzo 1990.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1876/FPC). Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 16 febbraio 1990.

Integrazione in tema di politica ambientale alle direttive di attuazione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica . . . . Pag. 13

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego». Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 6 marzo 1990. Pag. 18

Approvazione del nuovo statuto della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro. Pag. 20

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 20

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, società cooperativa a responsabilità limitata, in Savignano Irpino . . . . Pag. 23

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savignano Irpino . . . . Pag. 23

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1990). . . . . Pag. 23

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46.

Norme per la sicurezza degli impianti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Art. 2.

Soggetti abilitati

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

Art. 3.

Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Accertamento dei requisiti tecnico-professionali

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

Art. 5.

Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere *a), b), c), e)* e *g),* e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

Art. 7.

Installazione degli impianti

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8.

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 9.

Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.

Art. 10.

Responsabilità del committente o del proprietario

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.

Art. 11.

Certificato di abitabilità e di agibilità

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

Art. 13.

Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere *a), b), c), e)* e *g)*, e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Art. 14.

Verifiche

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 15.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.

3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

Art. 16.

Sanzioni

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Art. 17.

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di

manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il R.D. n. 2011/1934, e successive modificazioni ed integrazioni, approva il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa.

— La legge n. 443/1985 reca: «Legge quadro per l'artigianato».

Note all'art. 5:

— Per la legge n. 443/1985 si veda nelle note all'art. 2.

— Per il R.D. n. 2011/1934 si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 3, terzo comma, del D.L. n. 390/1982 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) è il seguente: «Il contributo di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI».

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 172):

Presentato dal sen. ALIVERTI ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria) in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 13, 14 gennaio 1988.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 gennaio 1988.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 gennaio 1988 in un testo unificato con atto n. 51.

Camera dei deputati (atto n. 2241):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, XI e XII.

Esaminato dalla X commissione l'11, 19 maggio 1988; 2 giugno 1988, 28 luglio 1988, 4 ottobre 1988; 14, 20, 21 dicembre 1988; 4 maggio 1989, 25 ottobre 1989, 24 gennaio 1990 e approvato il 1° febbraio 1990, in un testo unificato con atti numeri 394, 548, 740, 930, 2182 e 2222.

Senato della Repubblica (atto n. 51-172/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 16 febbraio 1990, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 21 febbraio 1990.

90G0081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 1990.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare siciliana nel Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze separate pervenute il 24 gennaio 1990 con le quali la Banca popolare siciliana, società cooperativa a r.l., con sede in Canicattì, ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare siciliana nel Monte dei Paschi di Siena;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 8 novembre 1989;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare siciliana nel Monte dei Paschi di Siena.

Roma, addì 8 marzo 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A1177

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° agosto 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° febbraio 1990, fino a quella n. 8 di scadenza 1° agosto 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare opportunamente elaborati ed interotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e

ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12657», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° agosto 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 25 luglio 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1989 - Roma, 1° agosto 1989; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Sarcinelli)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 794600 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende:. «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° agosto 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 25 luglio 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12657», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° agosto 1993».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 40

90A1157

DECRETO 10 febbraio 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198, del 25 agosto 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° settembre 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° marzo 1990, fino a quella n. 8 di scadenza 1° settembre 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare opportunamente elaborati ed interotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12658», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° settembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 23 agosto 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1989 - Roma, 1° settembre 1989; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Sarcinelli), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 794700 di pos. (Serie·IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° settembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 23 agosto 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12658», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° settembre 1993».

Art. 7

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 39

90A1158

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 1990.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e proroga dei termini di cui all'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1988, concernente disposizioni in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relativo al titolo III della legge sopracitata;

Visto il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;

Visto il decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;

Visto il decreto 11 marzo 1986 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;

Visto il decreto 23 aprile 1987 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto 28 ottobre 1988 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento;

Visto il decreto 28 giugno 1989 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento;

Visto il decreto 28 ottobre 1988 recante modificazioni alle disposizioni generali ed alle condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 in materia di tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti nel territorio nazionale, relativamente ai contratti particolari;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989 recante la proroga dei termini di cui all'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1988, concernente disposizioni in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo nella riunione del 29/30 gennaio 1990 concernente l'adeguamento delle tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada, nonché una proroga al 28 febbraio 1991, delle disposizioni relative ai contratti particolari emanate con decreto ministeriale 28 ottobre 1988;

Espletate le procedure previste nell'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Ritenuto necessario provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore nonché di una proroga al 28 febbraio 1991, delle disposizioni relative ai contratti particolari emanate con decreto ministeriale 28 ottobre 1988;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1982, nella misura del 6 per cento rispetto alle tariffe in vigore.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di soste del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il termine del 31 maggio 1990 di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 28 giugno 1989 è prorogato al 28 febbraio 1991.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 marzo 1990

Il Ministro: BERNINI

90A1188

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 marzo 1990.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Valdisotto colpito dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1875/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1804/FPC del 9 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1989 con la quale, da ultimo, è stato prorogato il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Valdisotto (Sondrio) fino al 31 dicembre 1989;

Viste le note n. 5334 del 29 novembre 1989 e n. 200 del 13 gennaio 1990 con le quali il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1990 le disposizioni concernenti il collocamento

in aspettativa del proprio sindaco di cui alle ordinanze sopra citate, al fine di assicurarne la totale disponibilità per le attività inerenti ai molteplici impegni tuttora in corso, concernenti, in particolare, gli adempimenti connessi alla ricostruzione della frazione di S. Antonio Morignone, all'epoca totalmente distrutto dagli eventi alluvionali in argomento, gli adempimenti ed attività connesse ai lavori di ricostruzione, anche inerenti alle frazioni evacuate ed alle numerose eccezionali incombenze facenti capo all'amministrazione comunale;

Vista la nota n. 33/20.2 Gab. del 16 gennaio 1990 con la quale il prefetto di Sondrio ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Ritenuto opportuno, sulla base delle esigenze prospettate, disporre la proroga del collocamento in aspettativa del sindaco di Valdisotto per il corrente anno;

Dispone:

Art. 1.

La disposizione di cui all'ordinanza n. 1804/FPC del 9 ottobre 1989, concernente il collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1989 del sindaco del comune di Valdisotto in provincia di Sondrio, colpito dagli eventi alluvionali del luglio 1987, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1143

ORDINANZA 3 marzo 1990.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1876/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1989, e n. 1741/FPC del 16 giugno 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1989, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni in favore del comune di Valdisotto fino al 31 dicembre 1989 per dodici unità (cinque impiegati amministrativi livello quarto, un vigile urbano livello quarto e sei operai livello quarto) e per quindici operai (livello terzo), attese le esigenze ancora in essere;

Vista la nota n. 4916 del 3 novembre 1989 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare ulteriormente per un anno le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate;

Vista la nota n. 89/20.2/CAT DM-H GAB del 29 gennaio 1990 con la quale il prefetto di Sondrio, alla stregua della relazione stilata dal funzionario dirigente l'ufficio di ragioneria della prefettura circa la consistenza e la natura degli adempimenti amministrativi ed operativi ancora in corso nel comune di Valdisotto a seguito dell'emergenza alluvionale del 1987, ha espresso parere favorevole ad una proroga delle assunzioni straordinarie di cui alla sopracitata ordinanza fino al 30 giugno 1990, salvo eventuale successiva necessaria proroga;

Ritenuto che, in base alle risultanze della verifica anzidetta, sussistono ancora mumerosi adempimenti connessi sia alla emergenza, sia alle pratiche relative agli indennizzi, sia ai lavori appaltati, sia alla ricostruzione della frazione di S. Antonio Morignone, tali da richiedere il trattenimento delle unità straordinarie in servizio, attesa la impossibilità determinata dal blocco delle assunzioni di coprire i posti vacanti nella pianta organica del comune;

Ravvisata quindi la opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, concernenti l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, già prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Valdisotto con ordinanze n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989 e n. 1741/FPC del 16 giugno 1989 citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate a beneficio del medesimo comune fino al 30 giugno 1990.

L'onere complessivo presunto di L. 398.275.000 correlato alle predette proroghe è posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1144

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 16 febbraio 1990.

Integrazione in tema di politica ambientale alle direttive di attuazione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» da amministrarsi con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'art. 14, terzo comma, della citata legge n. 46/1982 che demanda al CIPI la determinazione delle direttive sulle condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo e sulle priorità di questi, avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale, e la determinazione dei criteri per le modalità dell'istruttoria;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, del 4 febbraio 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983, del 20 dicembre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, e del 10 luglio 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, di determinazione dei settori prioritari ai fini dell'ammissibilità agli interventi del Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106, del 7 maggio 1988, di modifica ed integrazione alle direttive già emanate relative alla gestione del Fondo;

Considerata l'opportunità che siano incentivate le innovazioni industriali finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammissibili ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge n. 46 del 1982 quei programmi che, anche se vengono realizzati in settori diversi da quelli già indicati nelle delibere CIPI del 30 marzo 1982, 4 febbraio 1983, 20 dicembre 1984 e 10 luglio 1985, rientrino nelle tematiche indicate di seguito:

a) innovazioni di processo finalizzate a ridurre l'impiego di materia prima e a limitare la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti;

b) innovazioni di processo finalizzate a limitare la quantità e la pericolosità delle emissioni inquinanti di natura o di origine chimica, fisica e biologica, nell'aria, nell'acqua e nel suolo;

c) innovazioni finalizzate all'ottenimento di prodotti che, a parità di valutazione tecnica, economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante;

d) innovazioni finalizzate all'ottenimento di prodotti che presentino migliori caratteristiche in termini di possibilità di recupero, riciclo e riutilizzo;

e) tecnologie comportanti la riduzione degli scarichi termici;

f) tecnologie innovative per il trattamento dei residui al fine di smaltirli, recuperarli o riciclarli;

g) tecnologie innovative ad elevata efficienza depurativa per il trattamento degli scarichi liquidi e delle emissioni in atmosfera e comportanti, ove possibile, un loro recupero, riciclo e migliore valorizzazione.

Roma, addì 16 febbraio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A1145

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1990), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili *e militari* dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti

commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 *(a)*.

2. *Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.*

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78 *(b)*, sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

4. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (c).*

4-bis. *Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.*

4-ter. *Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-*bis. *Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.*

4-quater. *Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (d), in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.*

4-quinquies. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (e), e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 (f)*, sono estese ai dirigenti civili dello Stato.

(a) L'art. 15 del D.P.R. n. 494/1987 (Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola) ha inserito l'art. 54 al D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il personale dipendente dai Ministeri) il cui testo è il seguente:

«Art. 54 *(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe».

(b) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 9/1986 (Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 92 *per cento* del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento».

(c) Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente: «1. L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio».

(d) Il testo dell'art. 4 (congedo ordinario), commi da 1 a 8, del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990) è il seguente:

«1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascuno anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1».

(e) Il testo dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) è il seguente:

«Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1° ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età.

La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione. [La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1986, n. 207 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 1° agosto 1986), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole "fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza", *n.d.r.*]».

(f) Il testo del comma 6 dell'art. 10 del D.L. n. 357/1989 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) è il seguente: «6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale».

Art. 2.

1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(a)*, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(b)*.

2. I riferimenti temporali fissati dall'aricolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 *(b)*, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

(a) Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

(b) La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico impiego». Il testo dell'art. 1 di detta legge, come modificato dall'articolo 10-*bis* del D.L. n. 66/1989, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1° gennaio 1988 e non coperti, relativi:

a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;

b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.

4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. *Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.*

5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.

sanitario

6. Le unità sanitario locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4-*ter* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. *Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale consentita nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima.*

10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.

11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Il testo del comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n. 554/1988 è il seguente: «1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988».

Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della ripetuta legge n. 554/1988 è il seguente:

«1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.

2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'art. 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808».

Art. 3.

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 *(b)*, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti.

2. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e quelle previste per i progetti finalizzati dagli accordi di comparto, nonché eventuali risorse provenienti dalla collaborazione con enti pubblici o privati o con organismi internazionali.

(a) Il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«Art. 26. — 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è per il 30 per cento ai progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate, sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. *Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico*, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5».

(b) Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 554/1988 è il seguente:

«Art. 9. — 1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi in ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10. — 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Art. 4.

1. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (a), e disposizioni in materia di pubblico impiego», e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento «Riforma della dirigenza», nonché, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (a), e disposizioni in materia di pubblico impiego», e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza».*

1-bis. *All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72 (b), ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 60 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«Art. 60 (*Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive*). — I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:

i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;

le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera *a)*;

c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione comulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato».

(b) La legge n. 72/1985, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 2/1985, reca: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A1174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,950	1252,950	—	1252,950	1252,950	1252,95	1252,830	1252,950	1252,950	—
E.C.U.	1507,700	1507,700	—	1507,700	1507,700	1507,70	1507,850	1507,700	1507,700	—
Marco tedesco	738,250	738,250	—	738,250	738,250	738,250	738,250	738,250	738,250	—
Franco francese	218,320	218,320	—	218,320	218,320	218,320	218,320	218,320	218,320	—
Lira sterlina	2069 —	2069 —	—	2069 —	2069 —	2069 —	2168,500	2069 —	2069 —	—
Fiorino olandese	655,410	655,410	—	655,410	655,410	655,410	655,400	655,410	655,410	—
Franco belga	35,508	35,508	—	35,508	35,508	35,508	35,497	35,508	35,508	—
Peseta spagnola	11,479	11,479	—	11,479	11,479	11,479	11,479	11,479	11,479	—
Corona danese	192,240	192,240	—	192,240	192,240	192,240	192,240	192,240	192,240	—
Lira irlandese	1967,500	1967,500	—	1967,500	1967,50	1967,50	1967,800	1967,500	1967,500	—
Dracma greca	7,806	7,806	—	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	—
Escudo portoghese	8,377	8,377	—	8,377	8,377	8,377	8,378	8,377	8,377	—
Dollaro canadese	1054,450	1054,450	—	1054,450	1054,450	1054,45	1054,300	1054,450	1054,450	—
Yen giapponese	8,377	8,377	—	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	8,377	—
Franco svizzero	837,150	837,150	—	837,150	837,150	837,15	837,100	837,150	837,150	—
Scellino austriaco	104,832	104,832	—	104,832	104.832	104,832	104,837	104,832	104,832	—
Corona norvegese	191,140	191,140	—	191,140	191,140	191,14	191,220	191,140	191,140	—
Corona svedese	204,230	204,230	—	204,230	204,230	204,23	204,230	204,230	204,230	—
Marco finlandese	313 —	313 —	—	313 —	313 —	313 —	313,100	313 —	313 —	—
Dollaro australiano	953,400	953,400	—	953,400	953,400	953,40	953,500	953,400	953,400	—

Media dei titoli del 6 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,350
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,450
» » » 22- 6-1987/91	91,425
» » » 18- 3-1987/94	74,600
» » » 21- 4-1987/94	74,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,075
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,900
» » » TR 2,5% 1983/93	85,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,150
» » » » 16- 8-1985/90	100,200
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,225
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Certificati	di credito	del Tesoro	Ind.		
Certificati	di credito	del Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91. . . .	100,600
»	»	»	»	1- 5-1984/91. . . .	100.625
»	»	»	»	1- 6-1984/91. . . .	100,700
»	»	»	»	1- 7-1984/91. . . .	100.625
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	100,575
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	100.625
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	100,400
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	100,425
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	100,400
»	»	»	»	1- 2-1985/92. . . .	100.250
»	»	»	»	18- 4-1986/92. . . .	99,200
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	98,650
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	98.850
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	98.925
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	98,700
»	»	»	»	1-12-1987/92. . . .	98,400
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	98 —
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	98 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	97,825
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	97,500
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	98.500
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	98,925
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	96.725
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	99,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	96,625
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	98.950
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	96.125
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	98,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	96.150
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	98,225
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	96,125
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	98.525
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	96,775
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	97.175
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	98,200
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	98,350
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	97,350
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	97,350
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	98.675
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	95,200
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	94,400
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	94.650
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	94,925
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	95,850
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	94,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	94,900
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	95,400
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	95,400
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	95,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	98,750
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	96.325
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	95.700
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	94,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	94,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	95.375
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	95,400
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	94,400
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	94.550
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	93,100
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	93,200
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	93,925
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	93.575
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	93,725
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	93,500
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	93,350
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	92,750
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	92.900
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	93,375
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	93,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	92.925
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	95,700

Buoni	Tesoro	Pol.			
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	15- 3-1990.	100.775
»	»	»	9,15%	1- 4-1990.	99,625
»	»	»	10,50%	1- 4-1990.	99.600
»	»	»	12,00%	1- 4-1990.	100 —
»	»	»	10,50%	15- 4-1990.	99,550
»	»	»	9,15%	1- 5-1990.	99,500
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 B	99,550
»	»	»	10,50%	18- 5-1990.	99,525
»	»	»	9,15%	1- 6-1990.	99,400
»	»	»	10,00%	1- 6-1990.	99,675
»	»	»	10,50%	16- 6-1990.	99,325
»	»	»	9,50%	1- 7-1990.	99.550
»	»	»	10,50%	1- 7-1990.	99,650
»	»	»	11,00%	1- 7-1990.	99,350
»	»	»	9,50%	1- 8-1990.	99,275
»	»	»	10,50%	1- 8-1990.	99.475
»	»	»	11,00%	1- 8-1990.	99,275
»	»	»	9,25%	1- 9-1990.	99,175
»	»	»	11,25%	1- 9-1990.	99,375
»	»	»	11,50%	1- 9-1990.	99,300
»	»	»	9.25%	1-10-1990.	98,400
»	»	»	11,50%	1-10-1990.	99,300
»	»	»	11.50%	1-10-1990 B	99,200
»	»	»	9,25%	1-11-1990.	98.375
»	»	»	9,25%	1-12-1990.	93.475
»	»	»	12,50%	1- 3-1991.	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	97.225
»	»	»	11,50%	1-12-1991.	97,300
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	94.125
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	94,100
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	95,675
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	94,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1992.	97,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	93,900
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	95,100
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	97,775
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	97,675
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	93,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	94,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	97,600
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	97,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	93 825
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	97,275
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	95,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	95,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	97,625
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	97,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	97,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	96,575
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	96.125
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	96,350
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	96,375
»	»	»	12.50%	1- 1-1994.	96,475

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.			
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,600
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,775
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	95,475
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% . .	93,575
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	93,275
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	93,175
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,825
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	98 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	98,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	96,725
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	92,725
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	94,025
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	93,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	95,975
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	95,800
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	90,100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	90,025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	92,200
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	92,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06030

Approvazione del nuovo statuto della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro

Con decreto 21 febbraio 1990 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato approvato il nuovo statuto della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

90A1143

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Pulchra Domus», con sede in Roma, costituita per rogito Barone in data 5 luglio 1948, rep. 8899/4504, reg. soc. 1353, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dikos Meccaniz - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Scavizzi (coadiutore del sott. Cavallaro) in data 6 agosto 1954, rep. 72939, reg. soc. 2693, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Rotativo» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 11 gennaio 1965, rep. 8110, reg. soc. 533/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Labore Parta Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 24 marzo 1953, rep. 23920, reg. soc. 902, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Soc. coop. edil. Resegone 1975 - Società a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 16 marzo 1974, rep. 16608, reg. soc. 1625/74, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «I.N.S.Coop. - Istituto nazionale sviluppo cooperativo Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Forlini in data 26 aprile 1982, rep. 3324, reg. soc. 4290/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Spes Nostra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 28 ottobre 1954, rep. 18374, reg. soc. 99, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Co.N.I.L.A. Tre - Cooperativa nazionale internazionale lavori appalti Tre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Reposo (coadiutore del dott. Nemcova) in data 10 gennaio 1986, rep. 15948, reg. soc. 1766/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Siesta 65 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 5 ottobre 1965, rep. 59620, reg. soc. 2466/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romana dei gladioli» a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 22 novembre 1963, rep. 75042, reg. soc. 317/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Elettra - 1964 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 31 gennaio 1964, rep. 8740, reg. soc. 732/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Verone fiorito - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 1° giugno 1954, rep. 18182, reg. soc. 2040, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Brutium - Società cooperativa edilizia a a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 26 novembre 1962, rep. 35332, reg. soc. 2716/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Nicoletta», con sede in Roma, costituita per rogito Salciarini (coadiutore del dott. Marasco) in data 14 maggio 1963, rep. 151058, reg. soc. 1833/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Falco - Ciampino a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Della Porta (coadiutore del dott. Pompili) in data 3 giugno 1963, rep. 32591, reg. soc. 2161/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tricolore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (cooadiutore del dott. Cavallaro) in data 25 giugno 1962, rep. 106209, reg. soc. 1599/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Perseveranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colizzi in data 28 marzo 1946, rep. 16128, reg. soc. 1245, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Amir 1973», con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 16 marzo 1973, rep. 492206, reg. soc. 2054/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia terra per case economiche e popolari - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 17 settembre 1946, rep. 11679, reg. soc. 2176, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sole d'Italia» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 8 dicembre 1965, rep. 155932, reg. soc. 91/66, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Romana facchini scalo S. Lorenzo - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 3 gennaio 1947, rep. 7751, reg. soc. 239, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Fontana azzurra», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 9 gennaio 1970, rep. 19.100, reg. soc. 138/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Dantis - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fanoaltea in data 28 maggio 1962, rep. 55114, reg. soc. 1872/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Veterana - Roma II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Santini in data 1° giugno 1965, rep. 76063, reg. soc. 1611/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Domus Flos Urbis - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Caglini in data 27 ottobre 1965, rep. 5260, reg. soc. 2372/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Casavecchia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 21 luglio 1948, rep. 33226, reg. soc. 1598, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vittoria Italica» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 19 luglio 1948, rep. 22063, reg. soc. 1556/48, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Chopin 35» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 7 settembre 1964, rep. 133697, reg. soc. 3518/64, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 9 febbraio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Stella Maris II» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 8 luglio 1954, rep. 6328, reg. soc. 2680, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nefasit» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 19 febbraio 1964, rep. 559736, reg. soc. 1777, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Piero Dodi» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 26 settembre 1944, rep. 3745, reg. soc. 522, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Voluntas et Labor Audaces» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 6 novembre 1950, rep. 7093, reg. soc. 2452, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Riz 19 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Severini in data 28 ottobre 1963, rep. 1376, reg. soc. 635/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Smeraldina» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 1° dicembre 1953, rep. 18455, reg. soc. 3196, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia profughi d'Africa Ivo Balsimelli» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mario Franco in data 5 maggio 1948, rep. 1842, reg. soc. 1012, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola fra produttori della campagna romana» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 aprile 1966, rep. 45626/23086, reg. soc. 1040, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Prasat» già «Alba Radiosa» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 30 gennaio 1964, rep. 415654, reg. soc. 1507/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra lavoratori liberi professionisti e impiegati - C.E.L.P.I.» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 18 marzo 1955, rep. 30314, reg. soc. 1617, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Primavera» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 9 marzo 1948, rep. 4253, reg. soc. 786, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sottufficiali polizia - S.C.E.S.P.» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 3 maggio 1948, rep. 3722, reg. soc. 858, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Cecchignola» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 27 febbraio 1953, rep. 4064, reg. soc. 606, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Propitia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 9 marzo 1953, rep. 45499, reg. soc. 743, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ciocia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Faso in data 13 novembre 1952, rep. 4758, reg. soc. 219, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Navicella» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 16 marzo 1953, rep. 29770, reg. soc. 753, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Selenia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 11 gennaio 1955, rep. 3876, reg. soc. 498, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Voluntate I» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 3 febbraio 1972, rep. 39045, reg. soc. 797/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Partenone» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 12 marzo 1954, rep. 54656, reg. soc. 1200, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Meloria 1284» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 6 dicembre 1955, rep. 19560, reg. soc. 206, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Miranda» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 10 dicembre 1952, rep. 15489, reg. soc. 73/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Irpinia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 12 dicembre 1959, rep. 72263, reg. soc. 78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Celsus» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani-Farfaglia in data 31 marzo 1954, rep. 1712, reg. soc. 1332, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lucania nel mondo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 2 agosto 1965, rep. 210792, reg. soc. 1997, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Securitas 8 novembre 53» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Volpe in data 11 novembre 1953, rep. 13437, reg. soc. 2970, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Per la casa» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 9 giugno 1948, rep. 13288, reg. soc. 1351, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fiducia Plena» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 30 gennaio 1965, rep. 25776, reg. soc. 681, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mianca» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 3 aprile 1964, rep. 124115, reg. soc. 1604, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Poseidone» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 19 dicembre 1961, rep. 49721, reg. soc. 420, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Iolanda» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 29 marzo 1965, rep. 25804, reg. soc. 823, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Prosit Eundo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 23 novembre 1963, rep. 113028, reg. soc. 3380, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Spezia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 29 maggio 1954, rep. 22656, reg. soc. 2723/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tor dei schiavi» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 4 luglio 1950, rep. 17450, reg. soc. 1574, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Artena» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 19 dicembre 1955, rep. 3163, reg. soc. 195, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Pitagorica» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Calogero in data 2 settembre 1961, rep. 207, reg. soc. 2137, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fidami» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 9 settembre 1964, rep. 13717, reg. soc. 3461, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tibur» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 28 aprile 1965, rep. 33993, reg. soc. 1381, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sangri-Là» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 18 gennaio 1958, rep. 25313, reg. soc. 429, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilizia Prati Sesto» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ruggiero in data 25 giugno 1964, rep. 576941, reg. soc. 1288/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Flora» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pisani in data 15 novembre 1949, rep. 30985, reg. soc. 824/50, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 30 novembre 1954, rep. 6438, reg. soc. 413, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Boston» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 settembre 1963, rep. 49464, reg. soc. 2801, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Cecchignola» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 5 aprile 1954, rep. 37554, reg. soc. 1940, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Selene Prima» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 14 novembre 1964, rep. 24935, reg. soc. 4303, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romulea in Urbe» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 19 maggio 1954, rep. 13825, reg. soc. 2830, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Hermea» a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 19 novembre 1964, rep. 104823, reg. soc. 4327, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Habitat Velociter» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 16 settembre 1968, rep. 35948, reg. soc. 2705/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Hoc opus hic labor» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 27 dicembre 1963, rep. 65361, reg. soc. 788, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sagmar» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 14 maggio 1964, rep. 115741, reg. soc. 2301, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laura 1ª a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 1° aprile 1965, rep. 12306, reg. soc. 1188, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Capraia», già «Trieste italiana» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 1° dicembre 1953, rep. 42909, reg. soc. 3248, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Centri attività coordinate - C.A.C.» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 14 ottobre 1972, rep. 25826, reg. soc. 3781/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra lavoratori agricoli cristiani a responsabilità limitata - Un.A.C. - Unione associazioni cattoliche», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Mammuccari in data 9 agosto 1962, rep. 37587, reg. soc. 928, tribunale di Velletri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa culturale La Clessidra - a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Salerno (coadiutore del dott. Rossetti) in data 28 luglio 1980, rep. 303245, reg. soc. 3016, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Sirio I - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Pierantoni in data 6 settembre 1979, rep. 28346, reg. soc. 2748, tribunale di Velletri;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Torretta» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Maymone in data 3 febbraio 1979, rep. 643, reg. soc. 2621, tribunale di Velletri;

società cooperativa agricola «Risveglio agricolo» a responsabilità limitata, con sede in Ardea (Roma), costituita per rogito Silvestroni, in data 19 agosto 1945, rep. 39333, reg. soc. 2416, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Santa Barbara - Società a responsabilità limitata», con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito Marasco, in data 7 settembre 1964, rep. 184333, reg. soc. 3637/64 tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Le Piane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagnano di Roma (Roma), costituita per rogito Rizzo, in data 15 novembre 1983, rep. 8430, reg. soc. 7599/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Casa nostra» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 5 aprile 1954, rep. 7678, reg. soc. 720, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Falco a responsabilità limitata», con sede in Castel Madama (Roma), costituita per rogito Mazza in data 21 novembre 1983, rep. 20144, reg. soc. 7654/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Morena Ciampino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ciampino (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 26 aprile 1983, rep. 70434, reg. soc. 3957, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Il Villaggio del pescatore» a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia, (Roma), costituita per rogito Schillaci Ventura, in data 7 agosto 1955, rep. 92471, reg. soc. 2184, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Assisi» a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 20 luglio 1954, rep. 6483, reg. soc. 2488, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Francesco De Paola» a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 19 novembre 1964, rep. 104882, reg. soc. 41/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sili - Società a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 31 gennaio 1964, rep. 99196, reg. soc. 1066/64 tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rinascita a Civitella S. Paolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Civitella S. Paolo (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 28 giugno 1960, rep. 38610, reg. soc. 1423/60, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «1ª Cooperativa urbanistica di Fiumicino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Giambelluca, in data 2 giugno 1978, rep. 327206/6706, reg. soc. 2497/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tusculum Novum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 4 aprile 1952, rep. 13823, reg. soc. 1066, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Genzano di Roma» a responsabilità limitata, con sede in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito Mammuccari in data 27 luglio 1920, rep. 5511, reg. soc. 238, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Schirato Carlo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Guidonia (Roma), costituita per rogito Giuseppe Gianfelice in data 3 marzo 1971, rep. 227394, reg. soc. 910/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilaghetto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Montecompatri (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 19 febbraio 1966, rep. 36542, reg. soc. 761/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Costa d'Oro» a responsabilità limitata, con sede in Montecompatri (Roma), costituita per rogito Colosso in data 9 giugno 1963, rep. 50383, reg. soc. 1669, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eurowitti a responsabilità limitata», con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Monaco in data 25 febbraio 1982, rep. 16618, reg. soc. 1804/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dipendenti comunali - C.E.D.C.» a responsabilità limitata, con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ghi in data 9 febbraio 1964, rep. 6638, reg. soc. 992, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia dipendenti statali e Palmolive Nettuno a responsabilità limitata (Ce.Di.D.E.Pa.N.)», con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ghi in data 22 marzo 1964, rep. 6927, reg. soc. 1010, tribunale di Velletri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Rotostilgraf» a responsabilità limitata, con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Mascolo, in data 24 febbraio 1984, rep. 9221, reg. soc. 2659/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lido del Sole» a responsabilità limitata, con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Guidi in data 19 giugno 1950, rep. 44310, reg. soc. 1482, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Silvio d'Amico» a responsabilità limitata, con sede in Sacrofano (Roma), costituita per rogito Lollio in data 10 marzo 1982, rep. 10556, reg. soc. 2817/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Egidio» a responsabilità limitata, con sede in Tolfa (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 22 novembre 1958, rep. 41659, reg. soc. 192, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Associazione produttori maremmani» a responsabilità limitata, con sede in Canale Monterano (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 26 gennaio 1977, rep. 4527, reg. soc. 10/77, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa operatori Veliterni» a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Pelloni in data 20 maggio 1978, rep. 24545, reg. soc. 2485, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Verde Irpinia» a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Collosi in data 15 aprile 1962, rep. 466, reg. soc. 895, tribunale di Velletri.

90A1171

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, società cooperativa a responsabilità limitata, in Savignano Irpino.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Savignano Irpino, frazione Scalo (Avellino), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a)* e *b)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A1152

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savignano Irpino.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 1° marzo 1990 ha nominato il dott. Cosimo Rivellini commissario straordinario ed i signori dott.ssa Isabella Nuccitelli, prof. avv. Raffaele Rascio, dott. Cesare Rossini componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino (Avellino), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savignano Irpino, frazione Scalo (Avellino), in amministrazione straordinaria.

90A1153

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1990)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni alle pagine sotto indicate:

alla pag. 36, seconda colonna, al punto 4), relativamente all'Emissione ventennale 7/71 - 7/91 - 3ª em. - 3ª tr., dove è scritto: «Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. *771.500.000*...», si legga: «Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. *771.550.000*...»;

alla pag. 37, prima colonna, al punto 7) relativamente all'Emissione quindicinnale - emissione seconda 1975, dove è scritto: «...valore nominale di L. *55.528.500.000*...», si legga: «...valore nominale di L. *55.528.000.000*...».

90A1186

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 5 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000